

BOZZE DI STAMPA

31 maggio 2019

N. 3 ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (1248)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.7 (testo 2)

PERGREFFI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare)* - 1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue, 2014/25/Ue, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione,

a titolo sperimentale, le seguenti norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) art. 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;

b) l'art. 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;

c) art. 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

d) l'art. 105, comma 2, terzo periodo, nella parte in cui dispone che il subappalto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, non possa superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;

e) l'art. 105, comma 6, nei limiti dell'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35.

2. Entro il 30 novembre 2020, il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

3. Ferma l'applicazione dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto e, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di al-

meno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiori a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.

4. Fino al 31 dicembre 2020, si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'art. 133 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per i settori speciali.

5. Fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione l'articolo 95, comma 10-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 nella parte in cui prevede il limite del trenta per cento per il punteggio economico, secondo i seguenti criteri:

a) per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante, nondimeno, stabilisce il tetto massimo per il punteggio economico in modo da evitare che tale elemento sia talmente prevalente sugli altri da determinare, in concreto, l'applicazione del criterio del minor prezzo;

b) per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il limite di cui all'art. 95, comma 10-*bis*, secondo periodo, è elevato al quarantanove per cento.

6. Per gli anni 2019-2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

7. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

8. Per gli anni 2019-2020 l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

9. Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessità, sono elevati da 50 a 100 milioni di euro.

10. Fino alla data di cui al comma 9 il termine di cui all'articolo 215, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.

11. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruità del costo. Le Amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che viene resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le Amministrazioni richiedenti possono comunque procedere.

12. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del medesimo decreto legislativo.

13. Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

14. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

15. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.

16. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.

17. Per gli anni 2019-2020, per gli interventi di cui all'art. 216, comma 1-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.

18. Per gli anni 2019 e 2020 possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, dell'articolo 183 del decreto legislativo 50 del 2016, ancorché non in possesso dei requisiti di cui al comma 8 del medesimo articolo 183, gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'art. 32, comma 3, del decreto-legge n. 78/10 e gli istituti nazionali di promozione, definiti dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015.

19. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il Documento Unico della Regolarità Contributiva, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto.".

20. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-*bis* è sostituito dai seguenti:

"6-*bis*. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.

6-*ter*. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, ove richiesti nella lettera di invito".

21. Fino al 31 dicembre 2020, la mancata indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale di cui all'art. 95, comma 10, del decreto legislativo

18 aprile 2016 n. 50 non costituisce comunque causa di esclusione qualora l'operatore economico li abbia considerati nel prezzo complessivo dell'offerta.

22. All'articolo 4, comma 3-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo dopo le parole: "manutenzione" è aggiunto il seguente testo: "e lavori pubblici."

23. All'articolo 32, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma: "10-*bis*. In caso di convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o di accordi quadro di cui all'articolo 54 stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 si applica il termine dilatorio di cui al comma 9."

24. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, il comma 3, dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III *bis*, parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998; allegato 1, suballegato 1, Dm 12 giugno 2002 n. 161 e allegato 1, Dm 17 novembre 2005, n. 269 per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 per quanto riguarda i parametri relativi alle emissioni in atmosfera ed alle quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Ai soli fini della concessione delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III *bis*, parte seconda del presente decreto, con successivi decreti, non aventi natura regolamentare, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, previo parere dell'Ispra e sentiti i Ministri dello sviluppo economico e della salute, provvede a integrare e modificare i citati allegati 1, suballegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed allegato 1, suballegato 1, Dm 12 giugno 2002 n. 161 e allegato 1, Dm 17 novembre 2005, n. 269, quanto ai parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività per consentire l'adeguamento delle operazioni di recupero all'evoluzione tecnica e tecnologica dei processi produttivi."».

1.497/104

ROMEO

Ritirato

All'emendamento 1.497, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) sostituire la lettera ee) con la seguente:

"ee) All'articolo 177:

1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "contratti di lavori, servizi e forniture", sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt)", le parole "procedura di evidenza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "una delle procedure previste dal presente codice, secondo i relativi presupposti" e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio.";

2) al comma 2, primo periodo, le parole "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019"».

1.851/100

RUSPANDINI

All'emendamento 1.851, sopprimere la lettera a).

1.851/101

MARGIOTTA

All'emendamento 1.851, sopprimere la lettera a).

1.851/102

RUSPANDINI

All'emendamento 1.851, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, dopo la lettera *b*), inserire la seguente:

"*b-bis*) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, dagli organismi di controllo di tipo A accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e fino a un milione di euro, dai soggetti di cui alla lettera *a*) e dagli organismi di controllo di tipo B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*), dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni e dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.";

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"*6-bis*. Gli organismi di controllo di cui all'articolo 26, comma 6, lettera *a*), possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera."».

1.851/103

MARGIOTTA

All'emendamento 1.851, sostituire la lettera a) con la seguente: « al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 26:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, dagli organismi di controllo di tipo A accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e fino a un milione di euro, dai soggetti di cui alla lettera a) e dagli organismi di controllo di tipo B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui alle lettere a) e b), dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni e dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.";

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Gli organismi di controllo di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a), possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera."».

1.851/104

RUSPANDINI

All'emendamento 1.851, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 26, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole "sistema interno di controllo di qualità" sono inserite le seguenti: ", certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, ovvero eseguita dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga

di un sistema interno di controllo della qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001";

2) alla lettera c) dopo le parole "sistema interno di controllo di qualità" sono inserite le seguenti: ", certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, ".»

1.851/105

MARGIOTTA

All'emendamento 1.851, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 26, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole "sistema interno di controllo di qualità" sono inserite le seguenti: ", certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, ovvero eseguita dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo della qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001";

2) alla lettera c) dopo le parole "sistema interno di controllo di qualità" sono inserite le seguenti: ", certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, ".

1.851/106

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.851, sopprimere la lettera b).

1.851/107

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.851, sostituire la lettera b) con la seguente:« al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4)»

1.851/108

PRESUTTO

All'emendamento 1.851, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 1, lettera m):

1) all'alinea, le parole "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti";

2) dopo le parole: "connesse competenze." sono inserite le seguenti:

"3-ter. Per gli appalti nel settore della Difesa e Sicurezza nazionale e nel settore della Difesa e Sicurezza Economico-finanziaria, nell'Albo di cui all'articolo 78, sono istituite specifiche sottosezioni, suddivise a loro volta in branche specialistiche, in relazione alle quali può essere iscritto esclusivamente personale militare e civile alle dipendenze, rispettivamente, del Ministero della Difesa e della Guardia di finanza, in possesso di specifici requisiti individuati dall'ANAC, di concerto con le suddette Amministrazioni, con le apposite linee guida di cui all'articolo 78.

3-quater. L'iscrizione del personale militare avviene per designazione d'ufficio ovvero previa autorizzazione, a seguito di richiesta degli interessati, dell'Amministrazione di appartenenza.

3-quinquies. L'iscrizione del personale civile alle dipendenze del Ministero della Difesa avviene previa autorizzazione, a seguito di richiesta degli interessati, dell'Amministrazione di appartenenza.".»

1.851/109

BERNINI, MALAN, GALLONE, MALLEGNI, VITALI

All'emendamento 1.851, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 4); ».

1.851/110

MALLEGNI, GALLONE, MALAN

All'emendamento 1.851, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al comma 1, lettera n), il numero 4) è sostituito dal seguente:

"4) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di

imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto e di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"»;

1.851/111

FAZZOLARI

All'emendamento 1.851, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) Al comma 1, lettera n), numero 4), dopo le parole: "Un operatore economico", inserire la seguente: "non" e dopo le parole: "non definitivamente accertati.", aggiungere il seguente periodo: "In caso di aggiudicazione i corrispettivi di spettanza dell'appaltatore, al netto degli importi dovuti ai subappaltatori, vengono destinati, giusto mandato di pagamento che è condizione per la stipula del contratto, agli enti creditori direttamente dalle stazioni appaltanti"».

1.851/112

COLTORTI

All'emendamento 1.851, alla lettera d), dopo le parole: «purché contenute in atti amministrativi esecutivi» aggiungere le seguenti: «che non siano stati oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale, ovvero oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili».

1.851/113

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.851, alla lettera d), dopo le parole: "purché contenute in atti amministrativi esecutivi" aggiungere le seguenti: "che non siano stati oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale, ovvero oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili".

1.851/114

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.851, sopprimere la lettera e).

1.851/115

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.851, sopprimere la lettera e)

1.851/116

MALLEGNI, GALLONE, MALAN

All'emendamento 1.851, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) al comma 1, lettera s) numero 3) al comma 10-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine la stazione appaltante stabilisce un punteggio tecnico superiore rispetto a quello attribuito all'offerta economica." ».

1.851/117

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.851, alla lettera g), numero 6), sopprimere il punto 6.1.

1.851/118

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.851, alla lettera h) dopo le parole «27-octies» aggiungere le seguenti: «dopo le parole "sentita la Conferenza Stato-Regioni" aggiungere le seguenti: " e le competenti Commissioni parlamentari" e».

1.851/119

PRESUTTO

All'emendamento 1.851 alla lettera i), alinea, sostituire le parole: «il seguente» con le parole: «i seguenti» e dopo il capoverso «comma 5-bis» inserire il seguente:

«5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 814 inserire il seguente: "814-bis. Al fine di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta e a tutela del regolare e corretto funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e delle esigenze di finanza pubblica, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale e, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77/18/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma 2 del presente articolo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio medesimo nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito e che abbia frequentato, anche per la consegna degli invii inesitati, il corso di formazione di cui all'articolo 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9, della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS; infine, qualora intendano svolgere attività e fasi del servizio relativo a notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada sia in ambito nazionale che regionale,

devono presentare una dichiarazione relativa alle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del presente codice dalla quale risulti:

a) l'assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) di non trovarsi in una delle situazioni previste dal predetto articolo 80, comma 5, lettera *b*), fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 nonché dall'articolo 110 del presente codice;

c) di non trovarsi in una delle situazioni che danno luogo all'esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto, previste dalla lettera *l*), del medesimo articolo 80, comma 5, del presente codice;

d) di non essere stato destinatario, nell'ultimo triennio precedente alla presentazione della domanda per il rilascio della licenza individuale speciale, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

I servizi di notificazione a mezzo posta di cui al presente comma si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del presente codice, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo."».

1.852/100

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.852, sopprimere il capoverso 1-bis

1.852/101

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.852, sopprimere il capoverso 1-ter

1.900/100

FERRAZZI, MARGIOTTA

All'emendamento 1.900, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da «Al comma 1» fino alle parole «Art. 163-bis» con le seguenti: «Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: Art. 9-bis"»;*

b) *sostituire le parole «Art. 163-ter» con le seguenti: «Art. 9-ter»;*

c) *sostituire le parole da «cc-ter) » fino alle parole «Art. 183-bis» con le seguenti: «Art. 9-quater».*

1.900/101

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.900, al capoverso «Art. 163-bis» sopprimere il comma 4

1.900

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire le seguenti:

«cc-bis) alla Parte II, Titolo VI, Capo VI, è inserita la seguente Sezione:

"Sezione II

Appalto di Servizio di Prestazione Energetica per Edifici Pubblici

Art. 163-bis

(Servizio di Prestazione Energetica per Edifici Pubblici).

1. Il servizio di prestazione energetica per edifici pubblici consiste nella prestazione materiale, nell'utilità o vantaggio derivante dall'uso dell'energia abbinato a tecnologie, che si esplica nella fornitura e posa in opera di prodotti, componenti e sistemi per l'edificio, nella gestione, manutenzione e controllo, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio stesso, ed all'ottenimento di risparmi energetici primari verificabili e misurabili. Il servizio è regolato sulla base di un contratto denominato EPC per edifici, le cui

prestazioni non sono separabili. Fa parte del servizio di prestazione energetica anche l'eventuale fornitura dei vettori energetici.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, ed, in particolare, per l'aggiudicazione del servizio di prestazione energetica degli edifici si applicano le disposizioni del presente codice che disciplinano l'appalto di servizi nei settori ordinari. In ogni caso non si applica l'art. 28.

3. La progettazione del servizio di prestazione energetica per edifici è articolata su un unico livello. Il progetto deve contenere, oltre agli elementi previsti all'articolo 23, comma 15, anche gli elementi previsti all'articolo 23, comma 5. Il progetto di fattibilità deve essere inoltre corredato dalla diagnosi energetica riferita alla prestazione riguardante i lavori di riqualificazione energetica degli edifici su cui incide il servizio.

4. Qualora la progettazione unica sia oggetto di procedura di gara, è ammessa la partecipazione del progettista aggiudicatario alla procedura di gara per l'affidamento dell'esecuzione del contratto, con esclusione del diritto di prelazione e a condizione che la stazione appaltante adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla sua partecipazione.

5. La procedura di affidamento della progettazione del servizio di prestazione energetica degli edifici potrà prevedere che la copertura economica della spesa relativa al progetto sia a carico dell'aggiudicatario del contratto di prestazione energetica degli edifici. In questo caso, il servizio di prestazione energetica per edifici dovrà obbligatoriamente essere affidato entro i termini indicati nella documentazione di gara per la progettazione. Ove l'Amministrazione non proceda all'affidamento del servizio di prestazione energetica nei predetti termini dovrà procedere alla corresponsione diretta all'aggiudicatario del servizio di progettazione dell'importo previsto in sede di sottoscrizione del contratto.

6. Nella redazione dei documenti posti a base di gara, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a conformarsi alle indicazioni fornite dalle Linee-Guida ENEA per i contratti EPC per edifici emanate dal MISE.

Art. 163-ter

(Contratto di Prestazione Energetica per Edifici Pubblici - EPC).

1. Le disposizioni del precedente articolo si applicano esclusivamente al Contratto di Prestazione energetica per edifici pubblici, così come definito dall'articolo 2, lettera n) del d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102.

2. Il Contratto di Prestazione energetica per edifici pubblici deve contenere tutti i requisiti previsti dall'allegato 8 del citato decreto nonché dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti alla data di indizione della procedura."

cc-ter) alla Parte IV, Titolo I, dopo l'articolo 183 è inserito il seguente:

"Art. 183-bis

(Partenariato pubblico privato per il servizio di prestazione energetica degli edifici pubblici).

1. Fermo restando quanto espressamente previsto dagli articoli 163-bis e 163-ter, il servizio di prestazione energetica per gli edifici pubblici, così come definito dall'articolo 163-bis, può essere affidato anche attraverso il ricorso all'istituto del partenariato pubblico privato, qualora sia previsto un investimento iniziale e ricorrano i presupposti della corretta allocazione dei rischi tra le parti. In particolare, conformemente alla disciplina Eurostat, il rischio operativo deve essere allocato in capo al concessionario, considerando sufficiente per la qualificazione del rischio operativo la presenza congiunta a carico del concessionario:

a) del rischio di costruzione e installazione, inteso quale investimento nella riqualificazione energetica dell'edificio o degli edifici a carico del concessionario;

b) del rischio di manutenzione e riparazione, consistente nella gestione del servizio comprensiva degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria programmata;

c) del rischio di obsolescenza tecnica e tecnologica.

2. È ammesso il contributo pubblico nella forma di partecipazione economica alla spesa di riqualificazione energetica degli edifici nella misura e con le modalità indicate dall'articolo 180, comma 6. In tal caso il contributo pubblico deve essere recuperato attraverso il risparmio di energia primaria garantito dal contratto di concessione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, lettera n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

3. Il canone verso il fornitore è commisurato al livello di prestazione energetica raggiunta.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 168, la durata della concessione, comprensiva di eventuali proroghe contrattuali, non può essere superiore al tempo necessario al recupero dell'investimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente al Contratto di Prestazione energetica per edifici pubblici (EPC per edifici), così come definito dall'articolo 2 lettera n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. L'EPC per edifici deve contenere tutti i requisiti previsti dall'allegato 8 del citato decreto nonché dai CAM vigenti al tempo della procedura.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le norme del presente Titolo I, in quanto compatibili."».

Art. 4

4.7 (testo 2)

MARGIOTTA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «ritenuti prioritari», inserire le seguenti: «, individuati con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari»;

b) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, con le medesime modalità di cui al primo periodo del presente comma, può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.».

4.33 (testo 2)

CAMPARI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato «Nuovo Ponte Nord», la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Parma e il Comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, adottano i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo permanente attraverso l'insediamento di attività di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente gravano sull'ente incaricato della gestione e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4.850/100

FERRAZZI, MARGIOTTA

All'emendamento 4.850, al capoverso 6-bis, dopo le parole: « Ministri dell'economia e delle finanze, » sono aggiunte le seguenti: « dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, »

4.850/101

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 4.850, al comma 6-bis sopprimere l'ultimo periodo.

4.850/102

FERRAZZI, MARGIOTTA

All'emendamento 4.850, al capoverso 6-bis, ultimo periodo, le parole: « in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e »

4.850/103

FERRAZZI, MARGIOTTA

All'emendamento 4.850, al capoverso 6-ter, dopo le parole: « dal Ministero dell'economia e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « , dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »

4.850/104

FERRAZZI, MARGIOTTA

All'emendamento 4.850, al capoverso 6-ter, dopo le parole: « delle struttura pubblica cessa ogni » sono aggiunte le seguenti: « , la struttura pubblica si avvale della » e le parole: « ad organismi comunque competenti per il Sistema medesimo »

4.850/105

FERRAZZI, MARGIOTTA

All'emendamento 4.850, al capoverso 6-ter, dopo le parole: « il trasferimento alla struttura pubblica» sono aggiunte le seguenti: « del personale dipendente del Consorzio Venezia Nuova, di Thetis e di Comer, e»

4.851/100

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 4.851, al comma 6-bis alla fine aggiungere le parole: «e nel rispetto delle disposizioni di salvaguardia dell'ambiente».

4.851/101

BELLANOVA

All'emendamento 4.851, dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:

«6-ter. Al fine di sostenere l'occupazione e accompagnare i processi di riconversione industriale del porto di Taranto, all'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, come modificato dalla Legge 27 febbraio 2018, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «trentasei mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

b) le parole «e 8.064.000 euro per l'anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 18.144.000 euro per l'anno 2020».»

4.851/102

D'ALFONSO

All'emendamento 4.851, dopo il comma 6-bis aggiungere i seguenti:

«6-ter. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 6-bis è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate o risorse di altra natura.»

6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-*bis*, pari a 20 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.«

4.851/103

URSO

All'emendamento 4.851, dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente comma:

«6 *bis*.1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano altresì ai seguenti interventi infrastrutturali ritenuti prioritari ed emergenziali:

- Valichi alpini
 - Tratte ferroviarie internazionali
 - Opere stradali Strada Statale 36 e Strada Provinciale 72 / Olimpiadi invernali 2026».
-

4.851/104

D'ALFONSO

All'emendamento 4.851, dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:

«6-*ter*. Le attività di cui al comma 6-*bis* sono svolte nel rispetto delle norme previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4.853/100

PERGREFFI, RIVOLTA

All'emendamento 4.853, al capoverso comma 12-quater sostituire le parole: «e la SS 639 in gestione all'ANAS» con le seguenti: «in gestione all'ANAS, nonché la ex SS 639».

4.853/101

BERNINI, MALAN, GALLONE, MALLEGNI, VITALI

All'emendamento 4.853, dopo il capoverso: "12-bis", inserire il seguente:

«12-bis.1. Sono ritenuti prioritari ai sensi del comma 1, gli interventi di cui all'allegato III. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'elenco di cui all'allegato III al presente decreto può essere eventualmente modificato e integrato».

Conseguentemente, dopo l'Allegato II aggiungere il seguente:

«Allegato III - Elenco degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari ed emergenziali

(Articolo 4, comma 12-bis.1)

- Corridoi internazionali TEN-T
 - Valichi alpini
 - Tratte ferroviarie internazionali
-

4.853/102

BATTISTONI, MALLEGNI, GALLONE, MALAN

All'emendamento 4.853, dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

«12-quater.1. Al fine di terminare la tratta Orte-Civitavecchia, come parte integrante del più ampio progetto Orte-Mestre, inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) all'interno della rete *trans* europea di trasporto (Ten-T) quale itinerario di livello *comprehensive network*, e al fine di consentire un più rapido collegamento del territorio umbro-laziale con il porto di Civitavecchia, l'Autostrada del Sole, l'itinerario internazionale E45 e il nuovo tratto autostradale in costruzione Civitavecchia-Livorno, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della giunta regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nomina, con proprio decreto, il Commissario straordinario per il completamento dei lavori dell'asse Orte-Civitavecchia».

Conseguentemente, al comma 12-quinquies, sostituire le parole «commi 12-ter e 12-quater» con le seguenti: «12-ter, 12-quater e 12-quinquies».

4.853/103

FARAONE

All'emendamento 4.853, dopo il comma 12-quater, inserire il seguente: «12-quinquies. Al fine di favorire la realizzazione del collegamento autostradale tra le città di Ragusa e Catania, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Cipe provvede all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera»

4.853/104

ROMEO

All'emendamento 4.853, dopo il comma 12-quinquies, aggiungere il seguente:

«12-quinquies.1. Al fine di avviare la progettazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinate alla strada statale 9-via Emilia, dal km 293,00 al km 298,00.»

4.853/105

D'ARIENZO, FERRAZZI

All'emendamento 4.853, dopo il capoverso 12-quinquies, aggiungere il seguente: «12-sexies. Al fine di dare impulso alle specifiche opere strategiche, entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto, il Presidente del consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con i Presidenti della giunta regionale della Lombardia e del Veneto, e delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano, nomina, con proprio decreto, i Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali relative alle tratte alta capacità ferroviaria Brescia-Verona-Padova, Verona-Brennero e terzo valico.»

4.855/100

BERNINI, MALAN, MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI

All'emendamento 4.855, al capoverso "12-bis", sostituire le parole «sono in ogni caso escluse» con le seguenti: «sono sempre sussistenti»

4.855/101

MARGIOTTA, D'ALFONSO, FERRAZZI

All'emendamento 4.855, sostituire le parole da: « sono emanati» fino alla fine, con le seguenti: « siano vistati e registrati alla Corte dei Conti in sede di controllo preventivo di legittimità ai sensi della normativa vigente"»

4.857/100

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 4.857, sopprimere la lettera b).

4.0.850/100

BERNINI, MALAN, PAGANO, QUAGLIARIELLO, MALLEGNI, GALLONE, VITALI

All'emendamento 4.0.850, al comma 2, dopo le parole «non superiore» aggiungere le seguenti: «al doppio».

4.0.850/101

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

All'emendamento 4.0.850, al comma 2, dopo le parole «non superiore» aggiungere le seguenti: «al doppio».

4.0.850/102

BERNINI, MALAN, PAGANO, QUAGLIARIELLO, MALLEGNI, GALLONE, VITALI

All'emendamento 4.0.850, al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti:

«Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Della struttura di supporto possono far parte soggetti esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera la struttura, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate al successivo comma 9. »

4.0.850/103

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

All'emendamento 4.0.850, al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti: «Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Della struttura di supporto possono far parte soggetti esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera la struttura, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate al successivo comma 9».

4.0.850/104

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

All'emendamento 4.0.850, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di tre anni e può essere rinnovato nei limiti delle risorse individuate al successivo comma 9».

4.0.850/105

BERNINI, MALAN, PAGANO, QUAGLIARIELLO, MALLEGGNI, GALLONE, VITALI

All'emendamento 4.0.850, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di tre anni e può essere rinnovato nei limiti delle risorse individuate al successivo comma 9.»

4.0.850/106

CASTALDI, DI GIROLAMO

All'emendamento 4.0.850, capoverso «articolo 4-bis», al comma 4, sostituire le parole da: «con compiti di indirizzo» fino a: «livelli di governo coinvolti» con le seguenti: «con compiti di comunicazione ed informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonché di coordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti».

4.0.850/107

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 4.0.850, apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 4, al primo periodo, dopo la parola «nonché» inserire le seguenti «di informazione e partecipazione delle popolazioni coinvolte e» e al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché da un rappresentante delle associazioni che compongono l'osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso costituito dalle rappresentanze regionali delle associazioni: WWF, Legambiente, Montain Wilderness, Arci, Pronatura, Cittadinanza attiva, Italia nostra, Gadit guardie ambientali d'Italia, Club Alpino Italiano e CAI FIAB»;*

2. *Al comma 6 sostituire le parole da: «e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e opera nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica»;*

3. *Al comma 7, dopo le parole «e l'uso potabile della risorsa captata dallo stesso» inserire le seguenti: « nonché la salute dei cittadini e la sicurezza ambientale» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tra gli interventi di messa in sicurezza e tutela dell'acquifero è prevista la delocalizzazione di tutte le sostanze pericolose stoccate all'interno dei Laboratori dell'I.N.F.N.»*

4.0.850/108

CASTALDI, DI GIROLAMO

All'emendamento 4.0.850, capoverso «articolo 4-bis», al comma 4, dopo le parole: «e uno del Ministero dell'Istruzione», inserire le seguenti: «, nonché un rappresentante ciascuno rispettivamente per la ASL di Teramo e quella di L'Aquila.».

4.0.850/109

DI GIROLAMO, CASTALDI

All'emendamento 4.0.850, capoverso «articolo 4-bis», al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al terzo periodo, dopo le parole: «determinati dall'attività del Commissario straordinario», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «cui compete*

altresì la messa in sicurezza delle infrastrutture, quali le gallerie autostradali e i laboratori.

4.0.850/110

COLTORTI

All'emendamento 4.0.850, al comma 7, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, di cui all'articolo 94, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

4.0.850/111

D'ALFONSO

All'emendamento 4.0.850, al comma 10 sostituire le parole «20 milioni l'anno 2019, 50 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021» con le seguenti: «70 milioni l'anno 2019, 100 milioni per l'anno 2020 e 100 milioni per l'anno 2021».

Conseguentemente

Al comma 12 sostituire le parole «pari a 21,5 milioni per l'anno 2019 e 51,5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021» con le seguenti: «»pari a 71,5 milioni per l'anno 2019 e 101,5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021«.

4.0.851/100

BOLDRINI, COLLINA, BINI

All'emendamento 4.0.851, al comma 2 sostituire le parole «sentita la regione o la provincia autonoma interessata» con le seguenti: « d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata»;

4.0.851/101

BOLDRINI, COLLINA, BINI

All'emendamento 4.0.851, al comma 2 sopprimere le parole «, anche della carriera prefettizia,».

4.0.851/102

GALLONE, MALLEGGNI, MALAN

All'emendamento 4.0.851, aggiungere infine i seguenti commi

«10. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali, beneficiari di finanziamenti e contributi statali, possono avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, di Consip S.p.A. e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione, di Invitalia S.p.A, che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro 90 giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.

11. Decorsi i 90 giorni di cui al comma 1, gli enti locali possono affidare tutti i lavori di cui al comma 1, anche di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici ove esistenti, individuati, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

12. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione ad uso scolastico per almeno 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori. ».

4.0.853/100

MALLEGGNI, GASPARRI, GALLONE, VITALI, MALAN

All'emendamento 4.0.853, al capoverso "Art. 4-bis", comma 1, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «20 milioni»

4.0.853/101

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 4.0.853, sostituire le parole da «dell'autorizzazione di spesa» fino alle parole «dicembre 2017, n. 205» con le seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 5

5.0.850/100

FERRAZZI, MARGIOTTA

All'emendamento 5.0.850, capoverso Art. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera a)

5.0.850/101

FERRAZZI

All'emendamento 5.0.850, capoverso Art. 5-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole «n. 357» con le parole «n. 537»

5.0.850/102

FERRAZZI, MARGIOTTA

All'emendamento 5.0.850, capoverso Art. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera b)

5.0.851/100

PIROVANO

All'emendamento 5.0.851, al capoverso «Art. 5-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate, all'articolo 11, comma 3.2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,

convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per la determinazione dell'indennità di cui al periodo che precede, il Prefetto si avvale dell'eventuale supporto dell'Agenzia delle Entrate che opera senza oneri a carico della finanza pubblica."».

5.0.852/100

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 5.0.852, sopprimere il comma 1

Art. 14

14.0.850/100

MARGIOTTA

All'emendamento 14.0.850, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo sopprimere le parole «, anche stipulando contratti a tempo parziale»;*
 - b) *sopprimere il terzo periodo;*
-

Art. 16

16.850/100

PIROVANO

All'emendamento 16.850, al primo comma, dopo il capoverso «4» inserire il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché al fine della rifunionalizzazione di uno stabile di proprietà del Comune di Macomer da mettere a disposizione in comodato d'uso gratuito per l'istituzione di un presi-

dio della Guardia di Finanza, è assegnato al medesimo Comune un contributo pari a 700 mila euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 29.»

Conseguentemente, all'articolo 29, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «8, » inserire le seguenti: «16, comma 4-*bis*, » e sostituire le parole «55 milioni di euro» con le seguenti: «55,700 milioni di euro»;

b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «e) quanto a 700.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.».

Conseguentemente, al primo comma sostituire le parole «è aggiunto il seguente:» con le seguenti parole: «sono aggiunti i seguenti:».

Art. 23

23.95 (testo 3)

BRIZIARELLI, ARRIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al comma 13-*bis* dell'articolo 48 e dell'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge del 15 dicembre 2016, n. 229, al solo fine di procedere ad interventi urgenti su strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il bilancio dell'anno 2018 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono utilizzare il 50 per cento della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.».

23.0.850/100

MIRABELLI

All'emendamento 23.0.850, capoverso «Art. 23-bis», sopprimere i commi 2 e 6.

23.0.850/101

GALLONE, MALLEGGNI, MALAN

All'emendamento 23.0. 850, all'articolo 23-bis, comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «Il corso di formazione straordinario è realizzato in collaborazione con l'ANCI e l'UPI, su proposta del Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, in attuazione dell'art. 10, comma 7, lett. b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».

23.0.850/102

FERRAZZI

All'emendamento 23.0. 850, all'articolo 23-bis, comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «Il corso di formazione straordinario è realizzato in collaborazione con l'ANCI e l'UPI, su proposta del Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, in attuazione dell'art. 10, comma 7, lett. b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».

Art. 24

24.0.850/100

VERDUCCI

All'emendamento 24.0.850, capoverso «Art. 24-bis», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «, ai quali Comuni sono conseguentemente attribuite le somme necessarie a valere sulle risorse di cui al comma 3».

24.0.851/100

VERDUCCI

All'emendamento 24.0.851, capoverso «Art. 24-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole «e altri interventi urgenti di messa in sicurezza»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di garantire nelle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la ultimazione degli interventi di rimozione delle situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità propedeutica all'avvio dell'opera di ricostruzione, sono stanziati 5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la realizzazione degli interventi tesi a garantire il recupero della transitabilità e fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture, nonché l'accessibilità in sicurezza ai luoghi per realizzare indagini, rilievi ed analisi, nonché l'attivazione dei cantieri.»

24.0.851/101

VERDUCCI

All'emendamento 24.0.851, capoverso «Art. 24-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole «e altri interventi urgenti di messa in sicurezza»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di garantire nelle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la ultimazione degli interventi di rimozione delle situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità propedeutica all'avvio dell'opera di ricostruzione, sono stanziati 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la realizzazione degli interventi tesi a garantire il recupero della transitabilità e fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture, nonché l'accessibilità in sicurezza ai luoghi per realizzare indagini, rilievi ed analisi, nonché l'attivazione dei cantieri.»

24.0.851/102

BERNINI, MALAN, GALLONE, MALLEGGNI, VITALI

All'emendamento 24.0.851, al capoverso "Art. 24-bis", dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di predisporre e dare attuazione ad un piano di interventi, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, sono assegnati alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, 100 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 1.»

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di interventi nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012».

Art. 25

25.1

PERGREFFI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BONFRISCO, BRUZZONE, CAMPARI,
PAZZAGLINI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 998 è sostituito dal seguente:

"998. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997"».
